

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Delibera C.P.nn.30/12561 del 24/3/2010

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Servizio di vigilanza volontaria

Art. 2 - Ambito di applicazione

TITOLO II

GUARDIE VOLONTARIE

Art. 3 - Funzioni delle Guardie volontarie

Art. 4 - Rapporto giuridico

TITOLO III

COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

Art. 5 - Coordinamento delle Guardie

Art. 6 - Convenzioni

Art. 7 - Tessera di riconoscimento

Art. 8 - Registro

Art. 9 - Organizzazione del servizio

Art. 10 - Doveri e norme di comportamento delle Guardie volontarie

TITOLO IV

RILASCIO QUALIFICA E RINNOVO

Art. 11- Nomina delle Guardie volontarie

Art. 12 - Formazione e aggiornamento delle Guardie

Art. 13 - Commissioni d'esame

Art. 14 - Requisiti

Art. 15 - Rilascio della qualifica

Art. 16 - Durata

Art. 17 - Rinnovo

TITOLO V

PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 18 - Sanzioni disciplinari

Art. 19 - Procedimento

Art. 20 - Commissione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norma di rinvio

Art. 22 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Servizio di vigilanza volontaria

1. La Provincia di Ferrara, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni della vigente normativa in materia faunistico-venatoria, ittica, di tutela della flora, dei prodotti del sottobosco, dell'ambiente e del benessere degli animali, riconosce l'importante funzione del volontariato, ne favorisce lo sviluppo ed esercita il coordinamento dell'organizzazione delle attività nell'ambito della normativa di riferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che le competono, la Provincia si avvale delle Guardie volontarie, coordinandone l'attività anche ai sensi dell'art. 27, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92) e dell'art. 59, comma 2, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito L.R. 8/94), ed in particolare delle:

- a) Guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie, piscatorie e di protezione ambientale;
- b) Guardie degli ambiti territoriali di caccia e dei parchi, delle organizzazioni agricole professionali, delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nonché delle aziende forestali;
- c) Guardie volontarie appartenenti ad Associazioni zoofile e protezionistiche riconosciute;
- d) Guardie ecologiche appartenenti ai Raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, nel rispetto della vigente normativa, disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia faunistico-venatoria, ittica, ambientale, di tutela della flora e dei prodotti del sottobosco, nonché del benessere animale, espletata dalle Guardie volontarie che operano nell'ambito del territorio della provincia di Ferrara.

TITOLO II - GUARDIE VOLONTARIE

Art. 3 - Compiti

1. Nell'ambito del coordinamento svolto dalla Provincia, le Guardie volontarie operano, per conto delle Associazioni o dei Raggruppamenti cui sono iscritte, allo scopo di:

- a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna e del benessere animale, della flora, dell'ambiente, del patrimonio naturale e del paesaggio;
- b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza florifaunistico-venatoria, alieutica, zoofila ed ambientale;
- d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed all'accertamento delle violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative - di disposizioni di legge, regolamenti, direttive ed ordinanze in materia di tutela dell'ambiente, del patrimonio naturale e florifaunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.

2. Alle Guardie volontarie, come individuate all'art. 1, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Rapporto giuridico

1. Le Guardie volontarie esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Alle Associazioni ed ai Raggruppamenti con i quali sono state stipulate le convenzioni di cui al successivo art. 6 verranno, annualmente, assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, determinate in considerazione delle ore di attività prestate, dei mezzi e del personale impiegato, nei limiti delle disponibilità delle previsioni del bilancio provinciale e delle assegnazioni regionali.

3. Ogni Associazione e Raggruppamento deve fornire idonea copertura assicurativa delle Guardie volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

TITOLO III - COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

Art. 5 - Coordinamento delle Guardie

1. Il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie volontarie è svolto dalla Provincia di Ferrara nel rispetto della legislazione statale e delle normative e direttive regionali in materia, nel tempo vigenti.

2. L'attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale (in seguito indicato brevemente come Comandante) od a suo delegato.

3. Al fine di garantire un'adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria svolta dalle Guardie di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Comandante predispone, in collaborazione con le Associazioni ed i Raggruppamenti firmatari delle convenzioni attraverso i loro Responsabili organizzativi, un Piano annuale di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza tenendo conto della necessità di garantire per le stesse la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.

4. Il Comandante si rapporta con i Responsabili organizzativi nominati dalle Associazioni e dai Raggruppamenti di Guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, al Piano annuale di cui al comma 3.

Art. 6 - Convenzioni

1. La Provincia di Ferrara stipula apposite convenzioni con i Raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) e con le Associazioni professionali agricole, venatorie, piscatorie, di protezione ambientale e zoofile riconosciute, iscritti nei Registri provinciali o regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni di volontariato, nonché con le sezioni e nuclei locali di Associazioni nazionali, attivi sul territorio, con gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), con i parchi e con le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nonché delle aziende forestali, disponibili a prestare la loro attività per effettuare la vigilanza alle condizioni previste dal presente Regolamento, allo scopo di:

a) organizzare i servizi di vigilanza svolti dalle Guardie volontarie per coordinarne l'espletamento ed ottimizzarne le risorse;

b) definire un'omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle Guardie volontarie appartenenti ad Associazioni o Raggruppamenti aventi finalità eterogenee;

- c)attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia faunistico-venatoria, ittica, di tutela della flora, dei prodotti del sottobosco, dell'ambiente e del benessere degli animali;
- d)diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- e)promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
- f)garantire la sicurezza delle Guardie volontarie;
- g)riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle Guardie volontarie.

2.La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria.

3.Le convenzioni regolano i rapporti fra la Provincia di Ferrara e le diverse Associazioni ed i Raggruppamenti di Guardie volontarie, gli ambiti territoriali di caccia, i parchi e le aziende, disciplinando le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza da svolgere nell'ambito delle funzioni di coordinamento della Provincia.

4.Le convenzioni prevedono che ogni Associazione o Raggruppamento di appartenenza delle Guardie volontarie che collaborano sul territorio provinciale provvede alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo delle Guardie stesse, incaricato di:

- a)tenere i contatti con il Comandante o col suo delegato;
- b)comunicare alla Polizia Provinciale, almeno 7 (sette) giorni prima, la disponibilità a svolgere il servizio di vigilanza settimanale, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività;
- c)comunicare alla Polizia Provinciale, anche via e-mail o mezzo telefax, le informazioni relative all'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza programmata con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva la sussistenza di impedimenti improvvisi;
- d)inviare, mensilmente, alla Polizia Provinciale i "rapporti giornalieri" redatti a fine uscita da ogni pattuglia, contenenti le relazioni sull'attività svolta, e precisamente entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi, a pena di decadenza dal rimborso delle spese.

Art. 7 - Tessera di riconoscimento

1.Ad ogni Guardia volontaria soggetta al coordinamento la Provincia rilascia una "tessera di riconoscimento", la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina.

2.La tessera di riconoscimento, al fine di assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della Guardia e della natura volontaria del servizio di vigilanza, è di modello unificato, plastificata, dotata di foto, di numero di iscrizione al Registro di cui all'articolo successivo e recante la dicitura "Guardia Volontaria".

3.Tale tessera va obbligatoriamente portata al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e dovrà essere esibita dalla Guardia ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi.

Art. 8 - Registro

1.Presso il Comando di Polizia Provinciale è istituito un apposito "Registro delle Guardie volontarie", su supporto informatico, nel quale, per ogni Guardia che aderisce al coordinamento provinciale vengono annotati almeno:

- a)i dati anagrafici;
- b)l'Associazione o il Raggruppamento di appartenenza;

- c) gli estremi del decreto di nomina;
- d) il numero della “tessera di riconoscimento”;
- e) le abilitazioni;
- f) il curriculum di servizio;
- g) i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
- h) il numero dei servizi prestati;
- i) le eventuali sanzioni subite.

2. Il Registro provinciale viene tenuto costantemente aggiornato.

3. Nel Registro apposita sezione è relativa alle Guardie volontarie venatorie.

Art. 9 - Organizzazione del servizio

1. I servizi di vigilanza sono svolti indossando sia l'uniforme dell'Associazione o del Raggruppamento di appartenenza o altro tipo di vestiario con la stessa concordato, che non sia comunque tale da ingenerare confusione con quelli delle altre Forze di Polizia, sia il vestiario (giubbotto/gilet/corpetto) munito del contrassegno di identificazione recante la dicitura “Coordinamento Vigilanza Volontaria - Provincia di Ferrara”) e con la tessera di riconoscimento, forniti dalla Provincia.

2. I servizi di vigilanza in abiti borghesi sono previamente autorizzati dalla Polizia Provinciale.

3. L'attività di vigilanza è svolta esclusivamente in pattuglia composta da almeno due Guardie volontarie.

4. Ad ogni pattuglia può essere assegnata una zona di vigilanza e/o uno specifico incarico. Il servizio di vigilanza deve essere svolto, esclusivamente, nella zona concordata, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal/al Comandante o da/ad altro appartenente alla Polizia Provinciale.

5. Ogni pattuglia, al termine di ogni singolo servizio, compila un “rapporto giornaliero”, anche su supporto informatico, in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute.

6. Ogni pattuglia delle Guardie Volontarie, è dotata di un blocchetto verbali e di un prontuario sulle infrazioni i quali devono obbligatoriamente essere portati al seguito durante i servizi.

7. Le Guardie volontarie devono garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza, almeno 48 ore annuali; limite che si riduce a 24 laddove la Guardia svolga l'attività di vigilanza anche nel territorio di altra provincia. Il mancato rispetto di detto limite, senza giustificato motivo, costituisce violazione del presente Regolamento, cumulabile con altre, e comporta l'applicazione delle sanzioni così come progressivamente determinate al successivo art. 18, comma 2.

8. Il precedente comma si applica anche ai Raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie limitatamente all'espletamento dell'attività di vigilanza venatoria. Per l'espletamento dell'attività di vigilanza diversa da quella venatoria, si applicano, altresì, i requisiti prescritti dalle direttive regionali vigenti in materia, pena la revoca della nomina.

9. La vigilanza volontaria venatoria svolta dalle Guardie all'interno delle aziende faunistico-venatorie avviene esclusivamente nell'ambito del coordinamento di cui al presente Regolamento.

Art. 10 - Doveri e norme di comportamento delle Guardie volontarie

1. Ogni Guardia volontaria opera sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali di vigilanza ed è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali e dal presente Regolamento. E', inoltre, tenuta ad osservare le disposizioni ricevute, anche verbalmente, dal Comandante, direttamente o per il tramite del Responsabile organizzativo.

2. Le Guardie volontarie, nell'espletamento del servizio di vigilanza, devono:

- a) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento "super partes", corretto ed obiettivo in ogni circostanza;
- b) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
- c) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- d) collaborare per la vigilanza sul territorio provinciale con la Polizia Provinciale e con le altre Forze dell'Ordine;
- e) svolgere il servizio di vigilanza volontaria esclusivamente, nel sito e negli orari concordati e, di regola, in coppia con altra Guardia volontaria;
- f) redigere, al termine dell'uscita, i rapporti giornalieri, nulla omettendo di quanto riportato nei fac-simili predisposti dalla Provincia, relazionando sulle attività di vigilanza svolte;
- g) nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, qualificarsi sia verbalmente sia mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento, rilasciata dalla Provincia e del decreto di nomina a Guardia volontaria, da portare sempre al seguito;
- h) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, vestiario che non ingeneri confusione con i segni e le caratteristiche distintive delle Forze di Polizia Statali o Locali ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria - Provincia di Ferrara" fornito dalla Provincia;
- i) non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
- j) partecipare, obbligatoriamente, ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla Provincia e/o dalle Associazioni e Raggruppamenti, salvo giustificato motivo;
- k) effettuare le contestazioni di violazioni amministrative attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle disposizioni di servizio, compilando i verbali ed ogni atto previsto in modo leggibile, chiaro e completo;
- l) redigere con cura e completezza i verbali di infrazione, quando ne ricorrano le circostanze, sul luogo e nell'immediatezza del fatto alla presenza dell'interessato cui va rilasciata copia; qualora ciò non sia possibile, la Guardia volontaria deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso;
- m) garantire l'inoltro, senza ritardo, dei verbali, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'autorità competente all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge 689/81 (Comando della Polizia Provinciale/Servizio Ambiente della Provincia/Comune/AUSL o altro);
- n) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati per ogni Associazione e Raggruppamento;
- o) riferire, senza ritardo, alla Polizia Provinciale o ad altro organo di P.G. ogni notizia su fatti che, anche esulando dai compiti di vigilanza faunistico-venatoria, ittica, ambientale o zoofila, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché ogni informazione utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza.

3. È fatto divieto alla Guardia che, al di fuori del servizio di vigilanza, eserciti, come privato cittadino, attività venatoria o piscatoria o di ricerca e raccolta di prodotti del sottobosco, di indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una Guardia volontaria e quindi come Pubblico Ufficiale, nonché di effettuare qualsivoglia intervento, ad eccezione della relativa segnalazione al numero di Pronto Intervento della Polizia Provinciale o di altra Forza di Polizia.

TITOLO IV - RILASCIO DELLA QUALIFICA E RINNOVO

Art. 11 - Nomina delle Guardie volontarie

1. Il Dirigente competente provvede al rilascio, tramite apposito decreto, della qualifica di Guardia volontaria nelle materie trasferite alla Provincia ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 (caccia e pesca) e nel rispetto delle direttive regionali di riferimento, dandone comunicazione all'U.T.G. - Prefettura e Questura.

2. La nomina a Guardia giurata può essere attribuita a cittadini italiani o comunitari che siano:

a) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del presente Regolamento;

b) siano aderenti ad un'Associazione iscritta nei Registri provinciali o regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni di volontariato, o a sezioni o nuclei locali, attivi sul territorio, di Associazioni nazionali venatorie, piscatorie, agricole, zoofile e protezionistiche riconosciute;

c) in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato in seguito al superamento dell'esame di cui al successivo articolo e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica;

d) disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente nel rispetto delle leggi in materia, delle direttive regionali che disciplinano l'impiego delle Guardie volontarie e del presente Regolamento provinciale.

3. Relativamente alle Guardie ecologiche volontarie le modalità di accesso sono disciplinate dalla legge e dalle direttive di riferimento.

Art. 12 - Formazione ed aggiornamento

1. Per accedere alla qualifica di Guardia volontaria è obbligatoria la frequenza ad un corso di formazione ed il superamento di un esame finale, con il rilascio di un attestato di idoneità tecnica.

2. La Provincia organizza corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le Associazioni ed i Raggruppamenti di Guardie e definisce, nel rispetto delle norme e direttive regionali vigenti in materia, gli obiettivi, i contenuti, le modalità ed i tempi di organizzazione e svolgimento dei corsi, il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi, la composizione delle commissioni d'esame ed i calendari delle relative prove.

3. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle Guardie possono, altresì, essere organizzati dalle Associazioni venatorie, agricole, piscatorie e di protezione ambientale riconosciute, previo nulla osta della Provincia.

4. La partecipazione al corso di formazione, il superamento dell'esame conclusivo e il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica costituiscono un prerequisito per il riconoscimento della qualifica di Guardia giurata volontaria.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad un corso di aggiornamento costituisce violazione del presente Regolamento, cumulabile con altre, e comporta l'applicazione delle sanzioni così come progressivamente determinate al successivo art. 18, comma 2.

Art. 13 - Commissioni d'esame

1. La commissione d'esame per l'idoneità alla nomina di Guardia giurata volontaria è composta ai sensi delle direttive regionali nel tempo vigenti in materia di vigilanza ittico-venatoria.
2. Le commissioni di cui al comma precedente, la cui nomina è disposta con provvedimento del Presidente della Provincia, rimangono in carica per il mandato elettivo del medesimo.
3. Ai componenti la commissione d'esame spetta, se dovuto, un gettone di presenza pari al gettone di presenza di cui all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 - Requisiti

1. Il soggetto, per il quale viene richiesto da parte dell'Associazione o del Raggruppamento cui è iscritto, il rilascio della qualifica di Guardia giurata volontaria, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - b) aver raggiunto la maggiore età;
 - c) aver adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi di leva;
 - d) sapere leggere e scrivere;
 - e) non aver riportato condanne penali per delitto;
 - f) essere persona di buona condotta;
 - g) essere munito della carta di identità;
 - h) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Art. 15 - Rilascio della qualifica

1. Le Associazioni ed i Raggruppamenti, ai fini del rilascio ai propri associati della qualifica di Guardia giurata volontaria devono inoltrare alla Provincia territorialmente competente apposita domanda allegando la documentazione richiesta.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal presidente/rappresentante dell'Associazione o del Raggruppamento richiedente.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, l'aspirante Guardia volontaria dichiara di possedere i requisiti di cui al precedente articolo.
4. Il procedimento di nomina a Guardia giurata volontaria si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione o non sia avvenuta l'approvazione del Prefetto.

Art. 16 - Durata

1. La nomina a Guardia giurata volontaria ha validità biennale secondo la normativa vigente. Ogni rinnovo ha pari durata.

Art. 17 - Rinnovo

1. La domanda di rinnovo della nomina a Guardia giurata deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente almeno 60 gg. prima della sua scadenza.
2. La mancata richiesta del rinnovo della nomina nei termini previsti al comma precedente impedisce lo svolgimento dell'attività di vigilanza dalla data di scadenza fino al rinnovo.
3. Il procedimento di rinnovo della nomina a Guardia giurata volontaria si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione o non sia avvenuta l'approvazione del Prefetto.

TITOLO V - PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 18 - Sanzioni disciplinari

1. Ogni Guardia volontaria, a qualsiasi Associazione o Raggruppamento appartenga, è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento.
2. Fatte salve eventuali responsabilità civili e penali, la Provincia, nei confronti della Guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni del presente Regolamento procede:
 - a) al richiamo scritto della medesima, in seguito alla prima violazione;
 - b) alla sospensione dell'attività di vigilanza, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito di due richiami scritti;
 - c) alla revoca della nomina ed al ritiro della "tessera di riconoscimento" in caso di reiterata violazione.
3. La Provincia nei confronti della Guardia Ecologica volontaria può procedere alla revoca dell'incarico anche negli altri casi previsti dall'art. 7 della L.R. 23/89 dandone comunicazione alla Regione ed al Prefetto per i provvedimenti di competenza.
4. Ispirandosi ai principi di gradualità ed adeguatezza della sanzione, il Comandante, previo parere della Commissione di cui all'art. 20, può disporre la sospensione dell'attività fino a sei mesi in caso di violazione delle norme di tipo amministrativo in materia faunistico-venatoria, ittica, prodotti del sottobosco, ambientale e zoofila, accertata a carico della Guardia con provvedimento definitivo ed anche se effettuato il pagamento in misura ridotta. Laddove le norme violate siano di tipo penale, il Comandante, previo parere della Commissione di cui all'art. 20, può sospendere, in via cautelare, la Guardia dall'attività di vigilanza nelle more del provvedimento dell'autorità giudiziaria.
5. Può essere disposta, altresì, la revoca della nomina ed il ritiro della "tessera di riconoscimento" nei seguenti casi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 14 del presente Regolamento per il rilascio della nomina stessa;
 - b) cessazione del rapporto associativo qualora l'Associazione o il Raggruppamento a cui aderisce la Guardia presenti documentazione dimostrativa e la stessa non sia in grado di dimostrare di aver acceso un nuovo rapporto con altra Associazione o Raggruppamento che faccia formale richiesta di avvalersi della sua attività;
 - c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore;
 - d) sentenza penale di condanna passata in giudicato.

Art. 19 - Procedimento

1. I provvedimenti di richiamo e di sospensione dell'attività di vigilanza vengono assunti, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 20, dal Comandante, mentre i provvedimenti di revoca vengono assunti, previa valutazione della medesima Commissione, dal Dirigente della Provincia competente al rilascio/rinnovo della nomina, in ossequio alle disposizioni della Legge 241/90.

2. Il provvedimento sanzionatorio deve essere preceduto dalla contestazione scritta dell'addebito avverso la quale la Guardia volontaria ha 10 giorni per presentare giustificazioni scritte. La Commissione esamina e valuta la documentazione presentata dalla Guardia volontaria e qualora lo ritenga necessario e/o opportuno, il Comandante, sentita la Commissione, può convocare l'interessato per un contraddittorio.

3. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla notificazione della contestazione. In caso contrario il procedimento è archiviato.

4. La Provincia procede alla comunicazione dei richiami, delle sospensioni e delle revoche, oltre che all'interessato, anche all'Associazione o al Raggruppamento di appartenenza della Guardia, ai fini dell'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti, nonché alla Prefettura, alla Questura e per le Guardie Ecologiche anche alla Regione.

5. Relativamente alle Guardie volontarie munite anche di decreto prefettizio o solo di quello, resesi responsabili di violazioni comportanti la revoca ai sensi del precedente art. 18, sarà cura della Polizia Provinciale comunicare le relative informazioni al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Nelle more del provvedimento prefettizio il Comandante può sospendere, in via cautelare, la Guardia dall'attività di vigilanza.

Art. 20 - Commissione

1. Presso il Comando di Polizia Provinciale è costituita la Commissione deputata alla preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari ed è insediata con provvedimento del Comandante.

2. La Commissione è composta da:

- a) Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato;
- b) Il Dirigente competente al rilascio della qualifica di Guardia giurata volontaria o suo delegato;
- c) Il responsabile dell'Ufficio Sanzioni e Contenzioso o suo delegato;
- d) Un rappresentante dell'Associazione o del Raggruppamento di appartenenza della Guardia interessata.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di vigilanza volontaria.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della relativa delibera di adozione. Analogamente entrano in vigore le modifiche apportate allo stesso.

2. La Polizia Provinciale provvederà alla trasmissione del presente Regolamento al Prefetto ed al Questore. Analogamente provvederà in caso di modifiche apportate allo stesso.